

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI SOLLEVATORI A SOFFITTO IN DOTAZIONE A UTENTI DOMICILIARI IN CARICO AI DISTRETTI SANITARI TERRITORIALI DELL'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N°5 "FRIULI OCCIDENTALE" DI PORDENONE.**

**Art.1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA**

L'oggetto dell'appalto, costituito da un lotto unico, è l'espletamento del servizio di manutenzione di n. 7 sollevatori a soffitto in dotazione a utenti domiciliari dislocati nel territorio provinciale dell'azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli occidentale".

Di seguito si riporta l'elenco degli ausili oggetto della manutenzione:

	Marca	Modello	Distretto san.	Ubicazione
1	Handi Move	HM2810	Noncello	Pordenone
2	Handi Move	HM2515	Noncello	Pordenone
3	Handi Move	HM2805	Tagliamento	San Vito al T.to
4	Handi Move	HM2540	Noncello	Cordenons
5	Handi Move	HM2800	Sile	Azzano X
6	Handi Move	HM2500	Sile	Zoppola
7	Ergolet	Luna	Noncello	Pordenone

Tale servizio prevede le seguenti prestazioni finalizzate a garantire il corretto e pieno funzionamento degli ausili sopraelencati per la tutela e la sicurezza dei pazienti:

**A) ATTIVITA' INCLUSE NEL CANONE DI MANUTENZIONE**

- n. 1 intervento di manutenzione preventiva, prova di carico e verifiche di S.E/anno (costo dei ricambi eventualmente sostituiti esclusi dal canone);
- Fornitura di muletto in caso di tempi lunghi di lavorazione sia per lavorazioni preventive che correttive

**B) ATTIVITA' ESCLUSE DAL CANONE DA FATTURARE SEPARATAMENTE**

- Manutenzione correttiva su chiamata
- Parti di ricambio sostituite sia in preventiva che in correttiva

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4).

L'Ente appaltante, a fronte di una valutazione di congruità dell'offerta economica rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato, si riserva la facoltà di non affidare o di affidare anche parzialmente il servizio.



## **Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO**

La durata prevista del contratto sarà di 24 mesi (eventualmente rinnovabili per altri 24 mesi su specifica richiesta dell'Azienda Sanitaria) decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

## **Art. 3 IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo contrattuale stimato, riferito alle attività incluse nel canone per il periodo di 24 mesi, ammonta in via presuntiva a complessivi € 5.500,00 iva esclusa.

Il valore dell'appalto, ai fini dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, comprensivo di tutte le attività previste dal presente capitolato, non potrà comunque superare l'importo massimo di € 39.999,00 iva esclusa.

## **Art.4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il personale tecnico direttamente impiegato nel corso delle attività manutentive dovrà possedere un'esperienza comprovata e specifica nel settore e un'adeguata formazione, preferibilmente, ottenuta presso gli stessi produttori delle tecnologie di cui realizzano la manutenzione.

La Ditta si impegna ad eseguire il servizio secondo i requisiti di seguito indicati:

### ***Manutenzione preventiva, prova di carico e verifiche di S.E.***

Il servizio dovrà prevedere n. 1 intervento/anno di controllo funzionale con prova di carico e verifica di sicurezza elettrica (**si prega di evidenziare qualora risultino cadenze di manutenzione programmata indicate dal costruttore diverse da quelle indicate nel capitolato**).

In sede di manutenzione preventiva la ditta dovrà provvedere alla sostituzione di tutti le parti di ricambio ritenute necessarie, **previa autorizzazione concordata con il tecnico di riferimento dell'AAS5 durante la manutenzione stessa**, affinché vengano assicurati all'utente i massimi livelli di sicurezza, e funzionalità dell'apparecchio,

Le parti di ricambio sostituite durante la manutenzione sono **escluse** dal canone di manutenzione e saranno fatturate a parte.

La pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva ordinaria dovrà essere concordata con l'utente domiciliare e sarà comunicata alle S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie **all'inizio del periodo contrattuale**.

**In caso di guasto entro 10 giorni dalla data di svolgimento della manutenzione preventiva**, qualora fossero esclusi dal canone gli interventi di manutenzione correttiva e le parti di ricambio, **verrà riconosciuto alla ditta soltanto il corrispettivo del costo delle parti di ricambio**,



a meno che la ditta non dimostri che il guasto sia dovuto a fattori non conducibili all'intervento precedente o a dolo.

La documentazione attestante l'esecuzione di tale attività (rapporto tecnico) è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione del periodo di riferimento.

### ***Manutenzione correttiva***

Qualora a seguito di problematiche funzionali degli ausili dovesse rendersi necessario l'esecuzione di un intervento tecnico correttivo, lo stesso dovrà prontamente essere eseguito in loco **entro il secondo giorno lavorativo dalla chiamata (tempo di intervento)**.

Gli interventi di manutenzione correttiva verranno eseguiti unicamente su chiamata da parte della struttura aziendale di riferimento (S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie) di cui sono riportati i riferimenti in calce al presente Capitolato, o da personale dallo stesso delegato, inoltrate telefonicamente o via email.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento indicati determinerà l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.

Nel caso in cui non si ravveda la possibilità di ripristinare la piena funzionalità dell'ausilio, secondo le prescritte condizioni di sicurezza, la ditta affidataria dovrà predisporre una relazione tecnica ai fini della rottamazione o di eventuali soluzioni alternative proposte e, nel caso rilevasse un potenziale pericolo per l'assistito dovrà, previa tempestiva comunicazione al referente dell'Azienda Sanitaria, inibire l'uso del bene stesso.

Gli interventi di manutenzione correttiva su chiamata, potranno essere fatturati previa presentazione di preventivo/consuntivo ai prezzi presentati attraverso il dettaglio dell'offerta economica allegata alla procedura di affidamento del servizio e comunque previa autorizzazione alla fatturazione attraverso l'ordine emesso dall'Azienda Sanitaria.

### ***Muletto***

Nel caso in cui l'intervento di riparazione dell'ausilio **preveda tempi lunghi (oltre 3 giorni lavorativi di fermo macchina) la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire un apparecchio di pari funzionalità in comodato d'uso gratuito.**

### ***Parti di ricambio***

Le parti di ricambio che si renderà necessario fornire o sostituire dovranno essere **nuove e preferibilmente originali**, congruenti con il progetto dell'ausilio e **coperte da garanzia ai sensi del Codice Civile**.

La Ditta aggiudicataria è in ogni caso l'unica responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di ricambi non adeguati.



I ricambi sostituiti durante la manutenzione preventiva o correttiva, potranno essere fatturati previa presentazione di preventivo/consuntivo applicando i prezzi/sconti dichiarati in sede di procedura di affidamento. Solo dopo formale accettazione del preventivo da parte dell'azienda sanitaria la ditta potrà procedere con la fatturazione delle parti di ricambio necessarie.

### ***Rapporti tecnici***

Per ogni intervento la Ditta affidataria del servizio dovrà compilare uno specifico rapporto di lavoro contenente:

- indicazione del sollevatore oggetto di manutenzione specificando marca, modello ed ubicazione dello stesso;
- luogo, data, ora di inizio e ora di fine attività;
- descrizione quali/quantitativa delle attività svolte;
- descrizione quali/quantitativa delle eventuali parti di ricambio utilizzate;
- nome e cognome del tecnico manutentore;
- esito finale dell'intervento;

### **Art. 5 – VARIAZIONE NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

Si precisa che l'elenco degli ausili ed i relativi livelli di servizio richiesti riportati negli articoli precedenti si riferiscono alle necessità rilevate al momento della presente richiesta d'offerta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la tipologia e l'entità degli ausili nonché i livelli di servizio richiesti potrebbero subire delle variazioni anche a seguito di mutate esigenze organizzative e funzionali correlate con l'attività sanitaria di quest'Azienda. Conseguentemente e a seguito di formale richiesta della stessa, la Ditta aggiudicataria si impegna a negoziare le nuove condizioni contrattuali.

Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 106 D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii..

Il servizio oggetto del presente Capitolato potrà inoltre essere modificato in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Friuli Venezia Giulia, o di modifiche organizzative o dell'ambito di competenza di quest'Amministrazione.

### **Art.. 6 – CONTROLLO DI QUANTITÀ E QUALITÀ**

AAS5, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione dell'aggiudicatario, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità e funzionalità del servizio svolto.

### **Art. 7 – PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE**



L'esecuzione delle attività aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e formato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

Si segnala che il servizio aziendale preposto a fornire tutte le indicazioni utili per lo svolgimento delle attività secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) è il Servizio di Prevenzione-Protezione Aziendale contattabile ai recapiti telefonici 0434/399503 e 398677.

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell'attività della Ditta aggiudicataria (oneri di sicurezza aziendali), dalla stessa dichiarati nella propria offerta.

Si allega al presente capitolato uno schema di Documento Unico per la Valutazione dei Rischi interferenziali, nel quale vengono descritte le situazioni operative caratteristiche dell'ambiente lavorativo e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali.

**Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso** per l'adozione di misure di prevenzione e protezione da rischi interferenziali riferiti all'attività oggetto del servizio sono stimate **in € 100,00 più IVA;**

Prima della stipula del contratto il RUP, in collaborazione con il servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda e con la ditta Aggiudicataria, elabora il DUVRI definitivo che dovrà essere allegato al contratto.

La ditta impiegherà personale dipendente di sicura moralità che dovrà mantenere nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. La ditta aggiudicataria trasmetterà per iscritto l'elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l'indicazione completa delle generalità, delle qualifiche, delle mansioni ricoperte e si impegna a mantenere lo stesso personale per tutta la durata contrattuale; ogni variazione di personale deve essere comunicata alla SC Innovazione e Gestione Tecnologie.

La ditta appaltatrice è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale dipendente nell'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà



in ogni caso predisporre e controllare che le attività vengano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico - sanitaria, ecc.

Nel redigere l'offerta la ditta dovrà comprendere gli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori per le attività proprie dell'Azienda (D.L.vo 81/08 e ss.mm.).

Si richiama al rispetto del comma 8 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. che stabilisce l'obbligo per l'appaltatore o subappaltatore di munire il proprio personale, nello svolgimento dell'attività appaltata o subappaltata, di appositi tesserini di riconoscimento, corredati di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli stessi lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

#### **Art. 8 – NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Ditta, con la sottoscrizione del presente affidamento, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'AAS5 che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa AAS5 nei confronti della medesima/del medesimo Impresa/Associazione temporanea di Imprese/Professionista/Altro nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della AAS5, approvato con il decreto n. 50 del 30/1/2015 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine la Ditta dà atto che l'AAS5 gli ha trasmesso copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Il codice di comportamento è in ogni caso pubblicato sul sito internet aziendale

[https://aas5.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/amministrazione\\_trasparente/allegati/codice\\_di\\_comportamento\\_AAS5.pdf](https://aas5.sanita.fvg.it/export/sites/aas5/it/amministrazione_trasparente/allegati/codice_di_comportamento_AAS5.pdf)

#### **Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA**



Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario, prima dell'esecuzione del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento e salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, dovrà costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA), che potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia sarà considerata come rinuncia, da parte della Ditta, al servizio in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla Ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla Ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 103 comma 5 D.Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali l'Amministrazione esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva a presidio di tutte le obbligazioni principali ed accessorie a carico della Ditta, fatto salvo sempre l'ulteriore richiesta di risarcimento danni ed imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, per la garanzia provvisoria.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà, come previsto dall'art. 103 comma 11 D.Lgs. 50/2016, **di esonerare l'aggiudicatario dalla presentazione della garanzia definitiva a fronte di un miglioramento del prezzo del canone di aggiudicazione non inferiore al 3% da riconoscere, in seguito dell'aggiudicazione, sul prezzo offerto.**

## **Art. 10 – SUBAPPALTO**

I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel contratto, salvo quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiarando in offerta le parti che intendono subappaltare.

Subappaltatori e subaffidatari sono tenuti all'osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.



**Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Le fatture relative al canone di manutenzione potranno essere emesse in maniera posticipata, a fine semestre dell'anno di riferimento, **al netto della ritenuta di legge dello 0,5%** di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. La quota dello 0,5% potrà essere fatturata al termine del periodo contrattuale.

Le fatture relative alla manutenzione correttiva ed ai ricambi sostituiti potranno essere emesse mensilmente previa autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria attraverso l'emissione di apposito ordine.

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica (codice Univoco Ufficio UFO2ET). Le fatture sono assoggettate alla normativa dello "split payment".

La presentazione dei documenti attestanti l'esecuzione delle attività, a corredo delle fatture, costituirà condizione necessaria alla liquidazione delle stesse: la carenza dei documenti richiesti comporterà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere solo dalla loro regolare produzione.

Le fatture verranno liquidate dopo l'accertata regolare esecuzione da parte del tecnico preposto e pagate con mandato della Tesoreria dell'AAS5 entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse.

Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza.

In conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/16, l'aggiudicatario potrà richiedere la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, con le modalità e i termini previsti dalla citata norma, subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

**Art. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n°136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3 comma 8 della legge n°136 del 13 agosto 2010 e art. 1456 c.c., il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

**Art. 13 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**





La Ditta aggiudicataria è responsabile di assicurare la continuità del servizio di manutenzione alle apparecchiature oggetto del presente Capitolato.

Qualora la richiesta di prestazioni non fosse soddisfatta entro i termini previsti dal contratto senza che la Ditta aggiudicataria abbia dato valide giustificazioni scritte e concordate con l'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo alla ditta sarà applicata una penale pari allo 0,1% del canone contrattuale **per un importo minimo di €50,00/giorno, fino all'importo massimo del 10% dell'importo contrattuale.**

Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo, restando intesa la facoltà del soggetto contraente di valutare ed addebitare i danni occorsi a seguito del mancato intervento di ripristino dello strumentario in questione.

Si precisa che per stabilire la decorrenza del ritardo farà fede la data e l'ora di trasmissione della richiesta d'intervento a mezzo fax o posta elettronica.

Le suddette penali verranno comunicate all'aggiudicatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, l'Azienda si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto, senza preavviso e con effetto immediato, in presenza di uno dei seguenti casi:

1. per esigenze organizzative, o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali o per cause straordinaria di forza maggiore, o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, nel qual caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare diritti, pretese e/o richiesta di indennizzo dovute a qualsiasi titolo;
2. qualora la ditta non concluda le prestazioni richieste entro 5 giorni dalla diffida formale ad adempierle, fatti salvi i danni ulteriori;
3. a seguito di quattro formali contestazioni in un anno di mancato rispetto dei tempi di consegna;
4. a seguito di dieci formali contestazioni nel periodo contrattuale per comprovata inadeguatezza dell'intervento di riparazione eseguito rispetto alla funzionalità a cui lo strumento o gli strumenti erano predestinati;
5. per sospensione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata e liquidazione del fornitore;
6. per successione, cessione o subappalto non autorizzati da questa Amministrazione.

L'enumerazione non è esaustiva. L'Amministrazione si riserva pertanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni caso consentito dalla legge.

L'Amministrazione procederà inoltre alla risoluzione contrattuale in danno dell'Aggiudicatario nel caso:



1. di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 7 del presente capitolato;

L'AAS5, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

2. di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
3. di inottemperanza delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..

Con la risoluzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi il contratto ricorrendo ad un'altra Ditta tra quelle che hanno presentato l'offerta in sede di richiesta di preventivi o, in assenza, secondo le procedure concorsuali previste in caso d'urgenza e nei casi previsti in danno della ditta inadempiente e applicando le eventuali penali previste, fatti salvi i danni ulteriori.

Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa nulla competerà alla Ditta medesima.

#### **Art. 14 – CLAUSOLA DI RECESSO**

Si richiama in materia di recesso dal contratto l'art. 109 D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 e s.m.i..

#### **Art. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria, è competente in foro di Pordenone.

#### **Art. 16 – SUCCESSIONE, CESSIONE E FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

In caso di successione, cessione o cambio di ragione sociale della Ditta Aggiudicataria, l'Appaltatore ed i suoi aventi causa sono tenuti a garantire la continuità dell'appalto; in tali casi è facoltà dell'Azienda Sanitaria dichiarare sciolto il contratto.

La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni contrattuali, siano esse economiche che di modalità di espletamento del servizio, salvo che queste non risultino più vantaggiose per l'AAS5 e vengano pertanto espressamente accettate dalla stessa. In



caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto sarà risolto, salve le ragioni di indennizzo dell'AAS5. In tal caso, per l'affidamento del completamento del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di affidare a terzi i lavori ed il servizio in argomento, ricorrendo al soggetto secondo nella graduatoria di aggiudicazione o, in assenza, al soggetto individuato secondo le procedure previste in caso d'urgenza.

#### **Art. 17 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

Con l'accettazione dell'appalto, l'aggiudicatario:

- assumerà ogni responsabilità per infortuni e danni a persone, cose e locali, arrecati all'AAS5 o a terzi per fatto dell'aggiudicatario stesso o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti col presente appalto;
- si impegnerà ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazione sociale e prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e garantendo ai propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro rispettivamente applicabili alla data, categoria e località in cui si svolgono i lavori.

#### **Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONCORRENTE**

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'AAS 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone tratterà i dati personali delle persone fisiche che rappresentano la Ditta che partecipa alla procedura di affidamento del servizio unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto d'appalto.

Il conseguente trattamento di dati personali avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che la Ditta Concorrente dichiara di aver ricevuto in allegato alla procedura.

#### **Art. 18-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CONTO DEL TITOLARE**

Qualora la Ditta appaltatrice per svolgere il servizio oggetto del presente capitolato debba trattare dati personali dei quali è titolare l'AAS 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone, questa sarà designata, limitatamente al trattamento eseguito per conto del Titolare, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.



L'AAS 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone, Titolare del trattamento dei dati personali, provvederà con atto successivo e previa valutazione dell'impatto ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679, a designare quale Responsabile del trattamento la Ditta appaltatrice, fornendole le istruzioni in merito, con particolare riguardo alle modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento a cui la stessa dovrà attenersi nell'esecuzione dei trattamenti di dati personali in per conto del Titolare.

#### **Art. 18-ter MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

La Ditta appaltatrice dichiara espressamente con la sottoscrizione del contratto di assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l'affidamento del servizio soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti e il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato.

La Ditta appaltatrice, si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartire.

#### **Art. 19 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale e nelle Norme di Partecipazione allegate, si rinvia alle disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

#### **INFORMAZIONI**

Si comunica che, referente tecnico-operativo della S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie per l'appalto aggiudicato sarà



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda PER L'assistenza sanitaria

**5 Friuli Occidentale**

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy  
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: [aas5.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas5.protgen@certsanita.fvg.it)

p.i. Gabriele Rovere (tel. 0434 369962 e-mail [gabriele.rovere@aas5.sanita.fvg.it](mailto:gabriele.rovere@aas5.sanita.fvg.it))

L'impresa concorrente dichiara di aver esaminato tutte le clausole nel presente Capitolato, di averne compreso la portata e gli effetti e di approvarne il contenuto, senza riserva alcuna.

DATA\_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE

Timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole previste dal presente Capitolato: ART.2 (Durata del servizio) ART. 3 (Importo contrattuale); ART. 11 (Fatturazione e pagamento); ART.13 (Penalità e risoluzione del contratto); ART.15 (Definizione delle controversie).

DATA\_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE

Timbro Ditta e firma del titolare/legale rappresentante

\_\_\_\_\_